

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

SEZIONE I CIVILE

PROCEDURE COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Giudice Dott. Giorgio Previte, R.G. n. 12/2019 Sovr. - Piano

**NOTA INTEGRATIVA**

**in ordine alla proposta ex Legge n. 3/2012**

**PIANO DEL CONSUMATORE**

**formulata da:**

**SERVIDIO FRANCESCO**

**C.F.: SRVFNC87L10E745G**

**Professionista: Avv. Maria Oliverio, quale gestore della crisi da sovraindebitamento presso l'OCC della Camera di Commercio di Cosenza, con studio in Paola (CS), Viale dei Giardini n. 33. Pec: avvmariaoliverio@puntopec.it**



La presente nota integrativa viene redatta al fine delle precisazioni e delle integrazioni documentali richieste dal Giudice con provvedimento datato 03.10.2019.

1) Sulle carenze documentali:

***a) “riscontro presso gli istituti competenti dell’assunzione del ricorrente (e sua regolarizzazione) avvenuta a tempo indeterminato il 17.12.2014”:***

In merito al primo punto, si provvede al deposito dell’estratto conto previdenziale emesso dall’I.N.P.S. in data 10.10.2019 ed aggiornato al 02.10.2019 (Allegato note n. 1). Dalla stessa documentazione si evince che il sig. Servidio Francesco presta la sua attività lavorativa per la “Sarro Vincenzo SRL” dal 13.12.2014 a tutt’oggi, che versa i contributi previdenziali ai fini pensionistici. Inoltre, dal 01.05.2011 al 31.03.2013 il sig. Servidio risultava dipendente dello Stato Maggiore dell’Esercito ed anche in quegli anni, il suo datore di lavoro ha versato i contributi utili ai fini pensionistici.

Si deposita anche la copia integrale del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il sig. Servidio Francesco e la “Sarro Vincenzo srl” in data 13.12.2014 (Allegato note n. 2).

***b) “copia di tutti e quattro i contratti di finanziamento in essere con UNICREDIT S.P.A, con relativi piani di ammortamento e conteggi di estinzione anticipati aggiornati, nonché indicazione delle date in cui sono stati contratti”:***

Si depositano, per come richiesto, le copie integrali dei quattro contratti di finanziamento in essere con Unicredit spa -Filiale di San Marco Argentano (CS)-, con piani di ammortamento e conteggi estintivi anticipati aggiornati alla data del 18 ottobre 2019, precisando quanto segue:

1) il contratto di finanziamento **n. 16313442** è stato stipulato in data 24.06.2015 e scadrà in data 01.06.2025 (Allegato note n. 3);

2) il contratto di finanziamento **n. 16614747** è stato stipulato in data 02.12.2015 e scadrà in data 01.03.2023 (Allegato note n. 4);

3) il contratto di finanziamento **n. 17936971** è stato stipulato in data 03.08.2017 e scadrà in data 01.10.2024 (Allegato note n. 5);

4) il contratto di finanziamento **n. 18756709** è stato stipulato in data 13.09.2018 e scadrà in data 30.09.2028 (Allegato note n. 6).



Si rileva che, alla data del 18.10.2019, gli importi dichiarati nei conteggi estintivi variano di pochi euro, solo per tre dei quattro finanziamenti, rispetto alla proposta del piano del consumatore depositata ad aprile 2019. E che, dunque, la proposta rispetta appieno le somme vantate dalla BANCA Unicredit per i quattro finanziamenti.

**c) “estratto di ruolo dell’A.E.R. e carico procedimenti pendenti al fine di avere contezza ex art. 9 co. 1 l. 3/2012 della ricostruzione della posizione fiscale del ricorrente e della presenza di eventuali contenziosi in essere”:**

Sul punto, si deposita l’attestato di debito rilasciato dall’A.E.R. per la Provincia di Cosenza in data 11.10.2019, dal quale si evince che per il contribuente Servidio Francesco non risultano debiti rinvenienti da iscrizione a ruolo (Allegato note n. 7).

**d) “visura catastale da cui emerge l’assenza di beni immobili nella titolarità del ricorrente e altri beni mobili registrati diversi dai tre indicati”:**

Non esistono beni immobili nella titolarità del sig. Servidio Francesco e si deposita la risultanza catastale negativa (Allegato note n 8). Oltre ai tre beni mobili registrati, il sig. Servidio è titolare di una carta postepay evolution, sulla quale risulta un saldo contabile positivo pari ad €. 400,55 alla data del 18 ottobre 2019 (Allegato note n. 9) e un conto corrente presso la Banca Unicredit n. 000101345862, con saldo negativo pari a - €. 411,19 aggiornato alla data del 30.09.2019 (Allegato note n. 10).

**e) “titolo in forza del quale vengono corrisposti in favore dell’ex compagna €. 260,00 a titolo di mantenimento del figlio minore”:**

Il sig. Servidio e la signora Aloia hanno convissuto unitamente al loro figlio minore fino a gennaio 2018, quando di fatto vi è stato un allontanamento della signora Aloia dalla casa di abitazione, per incompatibilità di caratteri. Nel mese di luglio 2018, di comune accordo, la signora Aloia ha trasferito la sua residenza e quella del minore in un'altra abitazione e tra i genitori è intervenuto un accordo, come da scrittura privata che si allega (Allegato note n. 11), sul mantenimento del figlio minore, mai cristallizzato innanzi al Giudice poiché gli ex conviventi non avevano la disponibilità economica per rivolgersi ai rispettivi legali ed affrontare tali spese.



Si allegano anche i certificati di stato di famiglia storico, rilasciati dal Comune di Fagnano Castello in data 18.10.2019 (Allegato note n. 12), dai quali si evince che il nucleo familiare del Servidio, dell'Aloia e del figlio minore è stato tale fino a luglio 2018, mentre dal 30 luglio 2018 la signora Aloia e il minore risultano in altro stato di famiglia, per aver trasferito la loro residenza.

2) Sulla necessità di chiarimenti dal punto di vista:

**a) *“Della meritevolezza, atteso che risulta un ricorso al credito avvenuto molteplici volte e a riguardo il Giudice, ex art. 12 co. III l. 3/2012 deve escludere che il debitore abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere nonché abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento”:***

A parere di questo gestore, il piano è meritevole poiché il sig. Servidio ha contratto n. 2 finanziamenti nell'anno 2015, uno nell'anno 2017, di piccoli importi, potendo contare sull'entrata economica anche della signora Aloia (seppur bassa) e l'ultimo, contratto dopo la separazione dalla propria compagna, per far fronte non solo alle esigenze di mantenimento del proprio figlio minore (con una cifra pari ad €. 260,00 che appare equa e forse anche bassa rispetto all'importo che potrebbe stabilire il Giudice per il mantenimento di un minore), ma soprattutto per estinguere anticipatamente un prestito che il sig. Servidio aveva contratto con Fidelity e sul quale versava ingenti interessi. La somma che il Servidio ha versato per estinguere tale prestito con Fidelity è stata pari ad €. 12.680,38, in data 14.09.2018 (come da Allegato note n. ).

**b) *“della meritevolezza, rispetto alla sorte del provento dalla vendita dell'autovettura, indicato in €. 10.000,00 (vds all. 13, Passaggio di proprietà autovettura) di cui nella relazione non viene data alcuna indicazione, mentre l'importo dovrebbe –almeno in quota significativa- essere messo a disposizione del piano (o quantomeno a garanzia)”:***

In data 22.06.2018, il sig. Servidio Francesco ha venduto l'autovettura MERCEDES BENZ 204, targata EL 484RF, anno di immatricolazione 2012, per acquistare l'autoveicolo, di seconda mano, suzuki GRAND VITARA 2.0 TDI 16V, targato DE 680 SC, anno immatricolazione 2007, necessario per la propria attività lavorativa.



Dunque, una parte dell'importo di €. 10.000,00 è stato riutilizzato per il pagamento dell'autoveicolo, per il quale è stata affrontata la spesa di €. 5.000,00 (si veda sempre Allegato note n. 13 e Allegato note n. 14), oltre ad €. 557,00 a titolo di passaggio di proprietà. La somma di €. 1.200,00 è stata utilizzata per il pagamento di spese relative ad una sentenza Tar Servidio c Ministero della Difesa, come da versamento alla tesoreria dello Stato del 27.08.2018 (Allegato note n 17). La restante somma è stata utilizzata per far fronte a svariate piccole spese straordinarie sia per il minore che personali (quali visite dentistiche per una grossa problematica personale, per il pagamento in ritardo di alcune bollette, per lavori di infiltrazioni di acqua nell'abitazione di residenza) e parte per raggiungere la somma di €. 12.680,23 per estinguere il prestito Fidelity.

**c) *“del giudizio sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria (che implica valutazione dei beni mobili registrati e del restante patrimonio nella disponibilità del ricorrente, di cui non è data indicazione (vedasi ad esempio conto corrente)”:***

Il Piano del Consumatore si ritiene conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria poiché il patrimonio del ricorrente non potrebbe soddisfare i creditori, essendo quest'ultimo quasi assente. Infatti, il sig. Servidio non possiede beni immobili e i beni mobili di cui risulta essere proprietario non hanno grosso valore. Le somma sui conti correnti si equivalgono con un saldo positivo pari ad €.400,00 (conto Poste Italiane) e un saldo negativo di circa €. 400,00 (Conto Unicredit). D'altronde, come si evince dal modello ISEE già in atti, il patrimonio mobiliare (dove era ricompresa anche la sig.ra Aloia) era pari a soli €. 8.644,00.

Sul rimborso dell’ultimo dei quattro finanziamenti al 100%, giustificato nella naturale scadenza del finanziamento, si evidenzia che, a parere di questo gestore, non potrebbe essere evidenziato alcun trattamento discriminatorio con gli altri creditori chirografari (per i quali si prevede una percentuale di soddisfo al 70%) solo per il fatto che, il creditore chirografario è sempre la stessa banca Unicredit Spa e, dunque, da intendersi come unico creditore. Nel piano, al fine di meglio specificare le somme vantate dalla Banca per ciascun finanziamento e il relativo rimborso degli stessi, si è preferito distinguerli come quattro creditori chirografari. In realtà, il sottoscritto gestore si era posta tale problematica in sede di redazione del Piano, optando poi per la concessione del 100% invece del 70%, come per gli altri tre finanziamenti, atteso che essendo sempre l’Unicredit spa, la banca non avrebbe avuto da obiettare.



Da ultimo, si precisa che il sig. Servidio Francesco non ha procedure esecutive immobiliari pendenti (non avendo immobili), non ha cause ordinarie in corso, non ha pignoramenti mobiliari.

Trattasi di un ragazzo giovane che nel corso degli anni ha cercato di far fronte alle esigenze della propria famiglia, di scegliere la soluzione migliore nei finanziamenti cercando di estinguere quello più gravoso (Fiditalia), di provvedere al mantenimento del proprio figlio per propria coscienza e amore nei suoi confronti, ma che purtroppo si è ritrovato davanti a problemi, anche e soprattutto, di salute suoi personali (con un problema ai denti di non poco conto che addirittura per un periodo non gli ha permesso di parlare) e per imprevisti di vita quotidiana (quali infiltrazioni di acqua nella abitazione di residenza).

Alla luce di tutto quanto precisato e allegato, si insiste per la fissazione dell'udienza, anche al fine di poter interloquire personalmente con il Giudice, evidenziando ancora una volta che trattasi di un Piano fattibile sotto tutti i profili.

Sperando di essere riuscita a chiarire i dubbi evidenziati dal Giudice, si resta fiduciosi di un accoglimento di tutte le osservazioni svolte con le presenti note, non ritenendo vano il duro lavoro svolto dal sottoscritto per l'adempimento dei suoi compiti con professionalità e scrupolosità.

Si depositano i seguenti allegati:

- 1) estratto conto previdenziale INPS del 10.10.2019;
- 2) copia integrale contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 13.12.2014;
- 3) contratto di finanziamento n. 16313442, con piano di ammortamento e conteggio di estinzione aggiornato alla data del 18.10.2019;
- 4) contratto di finanziamento n. 16614747, con piano di ammortamento e conteggio di estinzione aggiornato alla data del 18.10.2019;
- 5) contratto di finanziamento n. 17936971, con piano di ammortamento e conteggio di estinzione aggiornato alla data del 18.10.2019;
- 6) contratto di finanziamento n. 18756709, con piano di ammortamento e conteggio estintivo aggiornato alla data del 18.10.2019;
- 7) attestato di debito negativo rilasciato da A.E.R. In data 11.10.2019;
- 8) risultanza catastale negativa per persona fisica del 18.10.2019;
- 9) estratto contabile carta postepay evolution di Poste Italiane del 18.10.2019;
- 10) estratto conto corrente con Banca Unicredit del 30.09.2019;
- 11) scrittura privata accordo di mantenimento figlio minore;



- 12) certificati di “Stato di famiglia storico” rilasciati dal Comune di Fagnano Castello il 18.10.2019;
- 13) estratto conto Unicredit con bonifici del 14.09.2018 estinzione prestito fiditalia e acquisto autoveicolo Suzuky;
- 14) atto di compravendita autoveicolo Suzuky;
- 15) dichiarazione dei redditi 2019, relativi all'anno di imposta 2018;
- 16) modello 730/2019 e ISEE ex compagna Aloia;
- 17) pagamento spese del 27.08.2018, alla Tesoreria dello Stato per causa Tar conclusa Servidio c Ministero della Difesa

Con osservanza.

Paola/Cosenza, 21 ottobre 2019

**Il Professionista incaricato**  
**dall'OCC della Camera di Commercio di Cosenza**  
**Avv. Maria Oliverio**

